

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA COPERTURA****DELLA POLIZZA COLLETTIVA N. IAH0001485****"CARTA NEW COMPANY"**

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia conviene di assicurare i Clienti che hanno richiesto la "Carta New Company" emessa da Diners Club Italia nei limiti previsti dalle presenti condizioni di assicurazione e fatte salve le esclusioni e tutte le altre delimitazioni e disposizioni della stessa.

PARTE I – CONDIZIONI GENERALI**Art. 1 - Base dell'Assicurazione**

L'Assicurazione è prestata dalla Società sulla base delle comunicazioni del Contraente e delle dichiarazioni degli Assicurati.

Art. 2 - Definizioni Generali

SOCIETA': AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia. – **CONTRAENTE:** **Diners Club Italia** emittente della Carta Assicurata che aderisce alla polizza collettiva. – **POLIZZA COLLETTIVA:** polizza n. IAH0001485 stipulata dalla Contraente per conto degli Assicurati. – **ASSICURAZIONE:** le coperture di cui l'Assicurato usufruisce nei termini ed alle condizioni di seguito riportati, oggetto della Polizza Collettiva stipulata dalla Contraente per suo conto. – **ASSICURATO:** il titolare della Carta Diners New Company, emessa da **Diners Club Italia**, in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005. – **CARTA ASSICURATA:** la Carta di credito New Company valida ed emessa da **Diners Club Italia** e per la quale valgono i benefici della presente polizza. – **PREMIO:** La somma dovuta dalla Contraente alla Società. – **RISCHIO:** La possibilità che si verifichi il sinistro. – **SINISTRO:** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione. – **INDENNIZZO:** La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. – **GUERRA:** per Guerra si intende guerra dichiarata o no, ogni attività di guerra, incluso l'uso di forza militare da parte di uno Stato sovrano per raggiungere fini economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali, religiosi o qualsiasi altro scopo. – **TERRORISMO:** per Atto Terroristico si intende l'uso effettivo o minacciato di forza o violenza diretta a causare danni a cose o persone o a mettere in pericolo la vita umana o le proprietà, sia verso singoli individui che contro beni di proprietà o governi in genere, con o senza il dichiarato obiettivo di perseguire interessi economici, etnici, nazionalistici, politici, razziali o religiosi, quantunque tali interessi siano palesati o meno. Furti, rapine o altri atti criminali esclusivamente commessi per scopi personali e ogni altro atto criminale riconducibile esclusivamente a precedenti rapporti interpersonali tra l'esecutore di tali atti e la vittima non sono considerati Atti Terroristici. Nella definizione di Terrorismo rientra comunque ogni atto provato o riconosciuto come tale dal Governo del luogo ove si sono esplicitati gli effetti dell'atto. – **ANNO ASSICURATO:** il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza delle garanzie di assicurazione.

Art. 3 - Oggetto dell'Assicurazione



Le presenti Condizioni di Assicurazione hanno per oggetto le seguenti garanzie assicurative:

GARANZIE	Massimali
CARTA NEW COMPANY	
(A) COMMON CARRIER	€ 250.000,00
(B) RENTAL CAR	€ 250.000,00
(C) VIAGGIO ASSICURATO 24H	€ 350.000,00
(D) RITARDO BAGAGLIO	€ 1.500,00
(E) RITARDO VOLO	€ 200,00
(F) ANNULLAMENTO VOLO	€ 200,00
(G) SPESE MEDICHE all'estero	€ 50.000,00
(H) PROTEZIONE ACQUISTI	€ 1.000,00
(I) SICURI ON LINE	€ 1.000,00
(J) MIGLIOR PREZZO	€ 500,00
(K) ASSISTENZA ALL'ESTERO	€ 1.500,00
(L) PROTEZIONE PRELIEVO ATM all'estero	€ 500,00
(M) USO FRAUDOLENTO DELLA SIM CARD all'estero	€ 1.000,00
(N) SMARRIMENTO/FURTO/DANNEGGIAMENTO DEL BAGAGLIO PERSONALE	€ 1.000,00
(O) ELECTRONIC GUARD	€ 500,00
(P) FURTO D'IDENTITA'	€ 1.000,00

Art. 4 – Caratteristiche del programma assicurativo

Il presente programma assicurativo si applica automaticamente a tutte le Carte Assicurate emesse dalla Contraente.

Art. 5 - Decorrenza – Durata dell'Assicurazione per l'Assicurato



L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato entra legittimamente in possesso della Carta Assicurata e/o del codice personale e rimane in vigore durante tutta la validità della Carta Assicurata, salvo disdetta della Polizza Collettiva N. IAH0001485.

Art. 6 - Premio di Assicurazione.

Il pagamento del premio è a carico della Contraente, restando inteso che le garanzie di assicurazione opereranno a titolo gratuito per l'Assicurato.

Art. 7 - Periodo per effettuare la Denuncia.

Nel caso in cui un Sinistro verificatosi nel periodo di validità della polizza sia scoperto dall'Assicurato soltanto successivamente alla sua scadenza, la denuncia di Sinistro dovrà essere effettuata non oltre 24 mesi dal verificarsi dell'evento assicurato.

L'Assicurato è altresì a conoscenza che ogni diritto nei confronti della Società in relazione al rimborso o possibile indennizzo in caso di sinistro si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità a quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

Art. 8 - Legge applicabile. Controversie e Foro competente

La presente polizza è regolata dalle leggi italiane. Per ogni controversia relativa alla presente Polizza è competente il Foro del luogo di residenza dell'Assicurato consumatore.

Art. 9 - Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto alla Società ed indirizzati a:

AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Reclami Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano
Fax 02 36 90 222 e-mail: servizio.reclami@aig.com

Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:

IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

Art. 10 - Protezione dei dati

L'Assicurato è esplicitamente informato, ed accetta, l'esistenza di un trattamento automatico dei suoi dati personali, raccolti dalla Società in relazione alla sua copertura e alla gestione della stessa.



Si ricorda all'Assicurato che, conformemente a quanto stabilito dalla legge sulla privacy, la trasmissione di tali dati è necessaria per ottenere la copertura e gestire il programma assicurativo.

I dati personali ricevuti saranno inseriti all'interno di archivi automatizzati e salvati in modo riservato e conformemente alla Legge italiana in materia di Protezione dei Dati di carattere personale, da AIG Europe Limited e Banca di Sassari S.p.A. – Divisione Consumer. L'Assicurato ha diritto a richiedere a AIG Europe e a Banca di Sassari S.p.A. – Divisione Consumer di consultare, aggiornare, rettificare o eliminare tali dati.

L'Assicurato accetta espressamente che tali dati sono destinati esclusivamente alla Società ed alle persone da lui designate per la gestione del programma assicurativo, ai relativi partner contrattuali per la realizzazione e la gestione dello stesso, ad altre compagnie di assicurazioni o entità pubbliche e private collegate al settore assicurativo per motivi statistici e riduzione di frode, oltre che per motivi di coassicurazione e riassicurazione e, se del caso, alle autorità di controllo.

Art. 11 - Informativa sul Trattamento dei dati da parte di AIG Europe Limited

Titolare del trattamento è AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia, Via della Chiusa n. 2 Milano, tel. 02 36901, fax 02 3690222. Alcuni dati verranno trasmessi ai seguenti soggetti in qualità di responsabili del trattamento dati per l'area industriale: Inter Partner Assistance Via Bernardino Alimena, 111 – 00173 Roma; FDP S.r.l. Via Inverigo n. 14 Milano; Gestas (Gestioni Assicurative) S.r.l. Via Inverigo n. 14, Milano; Anacomp Italia S.r.l. Vicolo D. Pantaleoni n. 4, Milano; Per eventuali richieste di informazioni al Servizio Privacy rivolgersi presso la Direzione Generale di AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia.

I dati sono trattati da AIG Europe Limited - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti indicati nella nota (1- AIG Europe Limited) della presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. L'interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento.

(- AIG Europe Limited) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, ANIA, ISVAP, Casellario Centrale Infortuni.

PARTE II – GARANZIE DI ASSICURAZIONE

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

I termini usati nel presente contratto si riferiscono sempre alle sotto elencate definizioni se non diversamente specificato.

ASSICURAZIONE: Il contratto di Assicurazione.



POLIZZA: Il documento che prova l'Assicurazione.

TITOLARE: Il titolare della Carta Diners New Company, cliente di Diners Club Italia, in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005.

ASSICURATO: 1) Il titolare che abbia attivato la copertura assicurativa; 2) In caso di acquisto di più biglietti/titoli di noleggio mediante la stessa transazione, è considerato Assicurato ogni intestatario del biglietto/titolo di noleggio.

FAMILIARE: Il coniuge, i genitori o figli a carico di età inferiore ai 23 anni sempre che compresi nello Stato di Famiglia.

CARTA ASSICURATA: le carte Diners New Company valide emesse e attivate da Diners Club Italia e per le quali valgono i benefici della presente polizza

VIAGGIO ASSICURATO: Ferma l'attivazione della copertura, si intende Viaggio Assicurato il periodo di tempo che intercorre dal momento in cui l'Assicurato, una volta giunto alla destinazione finale del viaggio, scende dal Vettore Comune fino al momento in cui risale sul Vettore Comune per fare ritorno al luogo di abitazione principale o sede di lavoro. Un viaggio deve essere di almeno 100 km, considerando la distanza dal luogo abituale di abitazione principale o sede di lavoro alla destinazione finale, per essere considerato Viaggio Assicurato. Il viaggio normale ed abituale dall'abitazione del Titolare al suo luogo di lavoro e viceversa non possono essere considerati un Viaggio Assicurato in nessun caso. Le coperture assicurative prestate durante un Viaggio Assicurato sono valide esclusivamente per massimo 90 giorni a far data dall'inizio dello stesso.

VIAGGIO D'AFFARI: Viaggio Assicurato effettuato esclusivamente per ordine e conto dell'Azienda presso la quale è occupato l'Assicurato o, in caso di libero professionista, riconducibile esclusivamente a motivi di lavoro. Si intendono esclusi tutti i viaggi giornalieri da e per l'ufficio, i viaggi effettuati durante i permessi, le assenze e le vacanze, indipendentemente dalla distanza e dalla durata.

VIAGGIO DI PIACERE: Ogni Viaggio Assicurato non d'affari (vedere definizione di Viaggio d'Affari) compiuto durante le vacanze, senza limitazioni di durata e di distanza minima.

BENEFICIARIO: Il soggetto designato ad incassare l'indennità prevista in caso di morte dell'Assicurato. Un Assicurato può cambiare il beneficiario designato in ogni momento, senza il consenso del beneficiario designato, fornendo una richiesta scritta di cambio a AIG Europe Limited Ogni comunicazione di designazione o cambio di beneficiario dovranno essere inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevuta. In mancanza di quanto sopra i beneficiari si intenderanno gli eredi legittimi o testamentari.

INFORTUNIO: è considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure un'inabilità temporanea.

COMPLICAZIONI GRAVIDANZA: Si riferisce a quelle condizioni che richiedano la permanenza in ospedale le cui diagnosi sono distinte dalla gravidanza, ma sfavorevolmente condizionate dal concepimento e/o causate dalla gravidanza stessa. Queste condizioni includono nefriti, nefrosi, scompensi cardiaci, minaccia d'aborto e condizioni mediche e chirurgiche simili o di gravità paragonabile. La definizione Complicazione della Gravidanza



include anche il taglio cesareo, la gravidanza extra-uterina e l'aborto spontaneo. Nelle complicazioni della gravidanza non sono incluse le manifestazioni neurovegetative del primo trimestre, l'iperemesi gravida, la pre-eclampsia e quelle condizioni associate alla gestione di una gravidanza difficile che non costituiscono una complicazione nosologica distinta dalla gravidanza stessa.

RICOVERO: Degenza comportante pernottamento in Istituto di Cura.

ISTITUTO DI CURA: L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privato, regolarmente autorizzati al ricovero di malati. Restano esclusi gli stabilimenti

termali, case di convalescenza e/o Istituti simili.

MALATTIA: Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, clinicamente ed oggettivamente constatabile e che avvenga durante il viaggio dell'Assicurato.

MALATTIA IMPROVVISA/IMPREVISTA: Malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

ESTERO: Qualsiasi Nazione diversa da quella ove si trovi il luogo di abitazione principale dell'Assicurato, con l'esclusione comunque della Nazione in cui abbia residenza l'Assicurato e di quella di emissione della Carta di Credito Diners che ha attivato la copertura.

MALATTIA PREESISTENTE: Ogni malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti al viaggio dell'Assicurato.

MEDICO: Laureato in medicina ed in possesso di abilitazione ad esercitare la professione. Il medico non può essere l'Assicurato o una persona che ha una relazione di parentela con l'Assicurato.

VETTORE COMUNE: Per Vettore Comune si intendono i taxi e gli aerei, i treni, i traghetti, le navi e i bus appartenenti a Compagnie che operino sotto licenza di trasporto pubblico di passeggeri e che siano autorizzati ad esercitare tale attività ai sensi di legge. Nella definizione si intendono compresi i voli c.d. "Charter". Si intendono sempre e comunque esclusi gli Hovercraft e gli elicotteri.

MEZZI DI TRASPORTO DI LINEA: Ogni Vettore Comune con licenza di trasporto pubblico di passeggeri autorizzato ad esercitare tale attività ai sensi di legge.

BAGAGLIO PERSONALE: Per bagaglio personale si intende il vestiario e gli oggetti personali, le valige i bauli e altri contenitori, utilizzati dall'Assicurato nel suo viaggio, si intendono inclusi anche quelli acquistati durante il viaggio stesso.

ATTIVAZIONE COPERTURA: **L'attivazione delle garanzie di assicurazione è subordinata al pagamento del titolo di viaggio o del diritto all'uso del mezzo di trasporto completamente effettuato a mezzo di Carta di Credito Diners.**



SEZIONE 2 – GARANZIA INFORTUNI IN VIAGGIO

La Garanzia Infortuni in Viaggio fornita da AIG Europe si applica automaticamente a tutte le Carte Diners New Company emesse da Diners Club Italia.

Art. 12 – Oggetto dell'assicurazione

Le garanzie descritte in questo documento di polizza potranno essere applicate solo se le coperture sono state attivate in base alla modalità, alle condizioni e ai termini previsti dal presente contratto di assicurazione.

Le garanzie del presente contratto di assicurazione cesseranno automaticamente allo scadere del 90° giorno seguente al giorno in cui l'Assicurato lascia la sua abitazione principale per intraprendere un viaggio coperto dalla presente assicurazione.

Il Titolare ed ogni persona assicurata devono prendere tutte le ragionevoli precauzioni per evitare o minimizzare ogni infortunio o danno; devono altresì compiere ogni sforzo per recuperare gli effetti personali non giunti a destinazione.

La presente garanzia è operante unicamente se il pagamento del titolo di viaggio o del diritto all'uso del mezzo di trasporto è stato effettuato completamente a mezzo della Carta Assicurata.

Ai fini della Garanzia Infortuni in Viaggio, sono considerati assicurati anche il Coniuge ed i Figli a carico anche quando viaggiano da soli, fermo restando l'attivazione della copertura con il pagamento del titolo di viaggio o del diritto all'uso del mezzo di trasporto **COMPLETAMENTE** con la Carta Assicurata.

Le coperture valgono in tutto il mondo dove non specificato diversamente.

Art. 13 – Coperture automatiche infortuni

L'assicurazione di cui alla presente sezione vale per gli infortuni subiti dall'Assicurato mentre lo stesso:



(A) –Common Carrier (Vettore Comune): Viaggia esclusivamente come passeggero a bordo di un **Vettore Comune** che effettui un tragitto superiore a 100 km, quando il costo totale del biglietto è stato pagato con Carta di Credito Diners. L'assicurazione decorre dal momento in cui l'**Assicurato** sale sul mezzo di trasporto fino al momento in cui ne scende.

La copertura è estesa al viaggio compiuto a bordo di un mezzo di trasporto di linea dall'abitazione principale o sede di lavoro (considerando l'ultima ubicazione lasciata) fino al punto di partenza del **Vettore Comune**, e viceversa al ritorno a casa o in ufficio (considerando la prima ubicazione raggiunta). Questa estensione è valida anche se il biglietto per il viaggio fino al punto di partenza del Vettore Comune, e viceversa, non è stato pagato con Carta di Credito Diners.

(B) – Rental Car (Noleggio Auto): Viaggia come passeggero o conducente a bordo di un'auto presa a noleggio a condizione che il costo totale del noleggio sia stato pagato con Carta di Credito Diners dal **Titolare**.

(C) Viaggio Assicurato (Copertura 24H) Compie un Viaggio d'Affari o un Viaggio di Piacere. La copertura è valida **24 ore su 24**. Il biglietto del Vettore Comune con cui si è raggiunta la destinazione finale deve essere stato pagato interamente a mezzo di Carta di Credito Diners dal Titolare. La copertura vale in tutto il mondo (compreso il Paese dove l'Assicurato ha la propria residenza e il Paese dove è stata emessa la Carta di Credito Diners che ha attivato la copertura).

Art. 14 – Opzione infortuni rischio volo facoltativa

Al Titolare di Carta di Credito Diners viene concessa la possibilità di aumentare il capitale assicurate di euro 300.000 per i casi Morte e Invalidità Permanente, previsti per ciascuna Carta di Credito, relativamente agli infortuni subiti dallo stesso mentre viaggia esclusivamente come passeggero di un aereo (secondo la definizione di Vettore Comune), dal momento in cui sale al momento in cui ne discende

Il biglietto aereo deve essere acquistato utilizzando la Carta di Credito Diners.

La copertura è facoltativa, l'adesione avviene mediante la compilazione della modulistica predisposta. La cancellazione avviene mediante lettera raccomandata A/R da inviare a Diners Club Italia.



Il premio di assicurazione al lordo di tasse per ciascuna transazione di acquisto effettuata dal Titolare di un volo aereo, per l'estensione di cui sopra, è di euro 6,00.

Il capitale assicurato di euro 300.000 eccede il limite di risarcimento per carta previsto dalla presente polizza.

Art. 15 – Garanzie prestate a seguito di infortunio

Premesso che sono considerati infortuni anche:

1. l'asfissia non di origine morbosa;
2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
3. l'annegamento;
4. l'assideramento o il congelamento;
5. i colpi di sole o di calore.
6. le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie.

Vengono prestate le seguenti garanzie al verificarsi degli eventi regolati dagli artt. 13 e 14:

i) INDENNIZZO MORTE

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifica entro 24 mesi dalla data dello stesso, la Società liquida ai beneficiari designati il capitale previsto per la Carta di Credito utilizzata per l'attivazione della copertura. In difetto di designazione la somma assicurata viene corrisposta agli eredi dell'assicurato in parti uguali.

La Società da atto che ove l'Autorità Giudiziaria competente dichiara, ai sensi del proprio Ordinamento Giuridico, la morte presunta dell'Assicurato a seguito di infortunio e gli aventi diritto provino che l'infortunio è indennizzabile ai termini di polizza, la stessa è equiparata a tutti gli effetti del presente contratto alla morte fisica. Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle somme pagate e relative spese e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza.

ii) INDENNIZZO PER INVALIDITA' PERMANENTE TOTALE



Se l'infortunio ha per conseguenza una delle seguenti lesioni e questa si verifica entro 24 mesi dalla data dello stesso, in base al capitale previsto dall'Art. 16 – Limite degli Indennizzi, AIG Europe Limited liquida, per la perdita totale:

della vista da un occhio e di un arto superiore o di un arto inferiore	100%del capitale assicurato
di un arto inferiore e di un arto superiore	100%del capitale assicurato
di due o più arti	100%del capitale assicurato
della vista da entrambe gli occhi	100%del capitale assicurato
dell'uso della parola e dell'udito da entrambe le orecchie	100%del capitale assicurato
della vista da un occhio	50%del capitale assicurato
di un arto inferiore o di un arto superiore	50%del capitale assicurato

L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il 100% del capitale assicurato.

Per perdita totale della vista si intende la totale ed irrecuperabile perdita della facoltà visiva.

Per perdita di un arto inferiore si intende la perdita anatomica dello stesso al di sopra della caviglia. Per perdita di un arto superiore si intende la perdita anatomica dello stesso al di sopra del polso.

Per perdita totale dell'uso della parola e dell'udito si intende la totale ed irrecuperabile perdita della facoltà di parlare e di udire.

iii) INABILITA' TOTALE 12 MESI

Se in conseguenza di un infortunio, ed entro 24 mesi dalla data dello stesso, l'infortunato si trova nella totale incapacità fisica di svolgere qualsiasi attività o occupazione e tale incapacità perduri, senza soluzione di continuità, per un periodo di 12 mesi consecutivi, AIG Europe Limited liquida il 100% del Capitale Assicurato previsto dall'Art. 16 – Limite degli Indennizzi.

La presente garanzia non vale per gli Assicurati di età inferiore ai 18 anni.

In caso di infortunio indennizzabile ai sensi del punto ii) Indennizzo per Invalidità Permanente Totale la presente garanzia non è operante.

Art. 16 - Limite degli Indennizzi

Il limite di indennizzo per Assicurato è:

A) In caso di Sinistro verificatosi durante il viaggio su Vettore Comune:

Decesso

Somma Assicurata: 250.000 euro

Invalidità Totale Permanente

Somma Assicurata: fino a 250.000 euro

B) In caso di Sinistro verificatosi viaggiando su un'Auto a noleggio:

Decesso

Somma Assicurata: 250.000 euro



Invalidità Totale Permanente

Somma Assicurata: fino a 250.000 euro

C) In caso di Sinistro verificatosi compiendo un viaggio d'affari o di piacere:

Decesso

Somma Assicurata: 350.000 euro

Invalidità Totale Permanente

Somma Assicurata: fino a 350.000 euro

Art. 17 – Cumulo di indennità

Le indennità per Inabilità Temporanea 12 mesi non è cumulabile con quella di Invalidità Permanente Totale.

Se dopo il pagamento di un'indennità per Invalidità Permanente Totale o per Inabilità Temporanea totale 12 mesi, **entro 24 mesi da quello dell'infortunio ed in conseguenza di questa** l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi la differenza fra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Art. 18 – Minorenni

Per gli Assicurati di età inferiore ai 18 anni di età, saranno rimborsate solamente le spese funerarie.

Art. 19 – Concentrazione per carta

Il massimo indennizzo che coinvolga uno o più Assicurati non potrà essere superiore, per ciascuna Carta di Credito, ai limiti riportati nella seguente tabella, ancorché le singole applicazioni di garanzia, effettuate nei modi stabiliti dal contratto, indichino complessivamente indennità superiori.

La riduzione conseguente ai limiti che precedono verrà effettuata proporzionalmente alla somma assicurata per ogni persona.

Profilo della Carta	Limite massimo
NEW COMPANY	€1.050.000,00.

Art. 20 – Persone non assicurabili

L'assicurazione non vale:

- per le persone di età superiore ai 70 anni (questa esclusione vale solo per la copertura C-Viaggio Assicurato 24H); nel caso di compimento del settantesimo anno d'età nel corso del contratto, la copertura cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza come prevista in Polizza.
- per le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, epilessia, AIDS o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organico cerebrali, forme maniaco-depressive, stati paranoici; l'assicurazione cessa col manifestarsi di una delle predette condizioni.

Art. 21 – Esclusioni sezione infortuni

Sono esclusi dall'Assicurazione gli infortuni causati:

- dalla guida o uso di mezzi di locomozione aerei e subacquei, salvo quanto previsto all'art. 27;
- durante l'arruolamento volontario, il richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;



- c) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- d) dalla pratica a livello professionistico di sport in genere;
- e) dalla pratica, anche se a titolo non professionistico, di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiacciai, speleologia, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere (deltaplani, ultraleggeri e simili);
- f) dalla partecipazione a competizioni (e relative prove) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura;
- g) dalla partecipazione a competizioni (e relative prove) ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- h) da ubriachezza o psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- i) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- j) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- k) da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti; da contaminazioni dovute ad agenti chimici o biologici;
- l) dalla partecipazione a imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: regate oceaniche, sci estremo, ecc.);
- m) da AIDS;
- n) da guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, uso di forza militare, colpo di Stato o rovesciamento di qualsiasi tipo di Regime;
- o) da uso di forze militari al fine di intercettare, prevenire o ridurre l'effetto di qualsiasi Atto Terroristico conosciuto o sospettato.

Art. 22 – Denuncia del sinistro

La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono corredata di Certificato medico deve essere fatta per iscritto a AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia – Servizio Liquidazione Danni, Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano (MI) entro 5 giorni dall'Infortunio e dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente l'Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni.

SEZIONE 3 – GARANZIA INCONVENIENTI IN VIAGGIO

La Garanzia Inconvenienti in Viaggio fornita da AIG Europe si applica automaticamente a tutte le Carte Diners Company emesse da Diners Club Italia.

Art. 23 – Operatività delle Garanzie

Le garanzie di cui alla presente sezione sono operanti unicamente se il biglietto del viaggio aereo (volo) soggetto a ritardo o annullamento o a bordo del quale viaggiava il bagaglio non consegnato sia stato interamente pagato a mezzo di Carta di Credito Diners. Si considera unico viaggio aereo il percorso indicato sul biglietto comprese le eventuali connessioni. I limiti di indennizzo riportati nella presente sezione si intendono per Carta e per viaggio aereo indipendentemente dal numero di persone che usufruiscono di titoli di viaggio acquistati con la Carta di Credito che ha attivato la copertura.



La presente copertura cessa automaticamente allo scadere del 90° giorno seguente al giorno in cui l'Assicurato lascia la sua abitazione principale per intraprendere un viaggio coperto dalla presente assicurazione.

Ai fini della Garanzia Inconvenienti in Viaggio, sono considerati assicurati anche il Coniuge ed i Figli a carico anche quando viaggiano da soli, fermo restando l'attivazione della copertura con il pagamento del titolo di viaggio COMPLETAMENTE con la Carta Assicurata.

Art. 24 – Ritardo Bagaglio (D)

Nel caso in cui il bagaglio personale che viaggia a seguito dell'assicurato, che è stato presentato al check-in in custodia della linea aerea commerciale sul cui aereo stava viaggiando l'Assicurato stesso, non dovesse arrivare a destinazione entro 4 ore dopo l'orario di arrivo del Titolare alla destinazione indicata sul biglietto aereo, AIG Europe Limited rimborserà le spese relative agli acquisti di vestiario o accessori di toilette per rimpiazzare vestiario e toilette indispensabili al proseguimento del viaggio.

Sono ammessi ad indennizzo esclusivamente i ritardi occorsi ad aeromobili di quelle linee aeree che dispongono di un orario ufficiale per destinazioni servite regolarmente. L'Assicurato dovrà fare il possibile per recuperare il suo bagaglio e quello degli altri assicurati che eventualmente lo accompagnano.

Art. 25– Limite di indennizzo per la garanzia ritardo bagaglio (D)

Il limite di indennizzo per Carta Assicurata è per tutte le tratte indicate sul biglietto del viaggio aereo è euro 4.500 fermo restando il limite per Assicurato di euro 1.500

Art. 26 – Esclusioni ritardo bagaglio (D)

Non si procederà a liquidare alcun indennizzo:

- 1) per reclami non dichiarati a persone competenti della compagnia aerea non appena l'Assicurato viene a conoscenza che il bagaglio è in ritardo o è andato perduto;
- 2) per ogni capo d'abbigliamento o articoli da toilette che l'Assicurato ha acquistato più di 4 giorni dopo il momento reale del suo arrivo all'aeroporto di destinazione;
- 3) quando il ritardo del bagaglio avviene nel viaggio di ritorno al luogo di abitazione principale o sede di lavoro dell'Assicurato e comunque nell'ultima tratta di ritorno;
- 4) per acquisti fatti dopo la consegna del bagaglio all'Assicurato da parte della compagnia aerea, confisca od espropriazione su ordine di ogni autorità pubblica o di governo;
- 5) per ogni ritardo o mancata consegna del bagaglio derivante da guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, uso di forza militare, colpo di Stato o rovesciamento di qualsiasi tipo di Regime;
- 6) per ogni ritardo o mancata consegna del bagaglio derivante da uso di forze militari al fine di intercettare, prevenire o ridurre l'effetto di qualsiasi Atto Terroristico conosciuto o sospettato;
- 7) derivante dal fatto che l'operatore turistico, la compagnia aerea o qualsiasi altra società, ditta o persona diventi insolvente ovvero non sia in grado di o non intenda adempiere a uno qualsiasi dei suoi obblighi.

Art. 27 – Denuncia del sinistro ritardo bagaglio (D)

Il sinistro deve essere denunciato entro 21 giorni da quello in cui è avvenuto il ritardo o la mancata consegna del bagaglio. L'Assicurato dovrà immediatamente notificare al Vettore dell'aeroporto di arrivo il ritardo o la perdita del bagaglio. Per ottenere il risarcimento bisognerà trasmettere a AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia – Servizio Liquidazione Danni, Via



della Chiusa, 2 – 20123 Milano (MI). Le ricevute delle spese sostenute a seguito del ritardo o della perdita del bagaglio, un Certificato del Vettore che certifichi che il bagaglio non è stato consegnato entro le **4 ore** successive all'arrivo all'aeroporto di destinazione, carta di imbarco e il tagliando di reclamo (P.I.R.) rilasciato dalla Compagnia Aerea.

Art. 28 – Ritardo Volo (E) e Annullamento del Volo (F)

La presente garanzia è operante nel caso in cui, il viaggio aereo prenotato dal Titolare della Carta e regolarmente confermato, subisca **oltre 4 ore** di ritardo rispetto all'orario ufficiale del vettore aereo.

Detta garanzia è operante esclusivamente nei seguenti casi e purché il Titolare abbia pagato il costo del passaggio aereo a mezzo addebito sulla Carta di Credito Diners:

1. nel caso in cui l'Assicurato non è ammesso ad un viaggio aereo precedentemente prenotato e regolarmente confermato a seguito di un "eccesso di prenotazione" (overbooking) e subisca un ritardo di oltre **4 ore** rispetto all'orario stabilito per il viaggio prenotato.
2. nel caso di ritardo superiore a 4 ore del volo rispetto all'orario ufficiale del vettore aereo.
3. nel caso in cui il volo sia cancellato e posticipato di oltre 4 ore dall'orario previsto.
4. nel caso in cui il ritardo del volo su cui viaggia l'Assicurato provochi allo stesso la perdita di un volo di coincidenza, senza che ve ne sia un altro disponibile nelle 4 ore successive.

Al verificarsi di una delle precedenti condizioni, l'Assicurato riceverà un **rimborso fino al massimale previsto per la Carta di Credito Diners che ha attivato la copertura**. Si rimborseranno le spese sostenute per gli acquisti necessari ed indispensabili **purché gli stessi siano effettuati utilizzando la Carta di Credito Diners e si riferiscano a pasti, ristoro, spese di hotel e spese da e per l'aeroporto**.

Sono ammessi ad indennizzo **esclusivamente i ritardi occorsi agli aeromobili di quelle linee aeree che dispongono di un orario ufficiale per destinazioni servite regolarmente**. All'uopo si farà riferimento al biglietto di viaggio e a tutte le indicazioni in esso riportate per quanto riguarda date e ore di partenza, coincidenze e destinazioni.

Si precisa che saranno ammessi ad indennizzo anche i ritardi dovuti alla temporanea sospensione del servizio di qualsiasi aereo dovuti a nebbia, **purché non ne sia stato dato avviso ufficiale almeno 3 ore prima dell'orario ufficiale di partenza dell'aeromobile**.

Art. 29 – Limite di indennizzo per carta Ritardo Volo (E) e Annullamento Volo (F)

Il **limite di indennizzo per Carta** per le garanzie E- Ritardo Bagaglio e F/G- Ritardo Volo/Annullamento Volo per tutte le tratte indicate sul biglietto del viaggio aereo è euro 1.500 fermo restando il limite per Assicurato di euro 200.

Art. 30 – Esclusioni Ritardo Volo (E) e Annullamento Volo (F)

Non sarà liquidato alcun indennizzo:

- 1) **nel caso in cui l'Assicurato avrà a disposizione un volo alternativo entro le 4 ore dall'orario originale di partenza;**
- 2) **i ritardi dovuti alla mancata presentazione dei termini ed in tempo utile per il check-in previsto per il volo prenotato a meno che ciò non sia dovuto a scioperi o sospensione/cancellazione dei voli non comunicati in tempo utile;**
- 3) **i ritardi dovuti a scioperi o le sospensioni/cancellazioni dei voli effettuati dalle compagnie aeree per i quali sia stata data notizia entro 24 ore della data in cui il viaggio incominciava;**
- 4) **i ritardi dovuti alla temporanea o permanente sospensione del servizio di qualsiasi aereo dovuto ad un ordine o disposizione o suggerimento di ogni autorità aeroportuale o dell'autorità civile**



- aerea o di ogni altro simile ente di ogni Paese di cui ne sia stato dato avviso prima dell'inizio del viaggio;
- 5) per ogni danno derivante da guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, uso di forza militare, colpo di Stato o rovesciamento di qualsiasi tipo di Regime;
 - 6) per ogni danno derivante da uso di forze militari al fine di intercettare, prevenire o ridurre l'effetto di qualsiasi Atto Terroristico conosciuto o sospettato;
 - 7) derivante dal fatto che l'operatore turistico, la compagnia aerea o qualsiasi altra società, ditta o persona diventi insolvente ovvero non sia in grado di o non intenda adempiere a uno qualsiasi dei suoi obblighi.

Art. 31 - Denuncia del Sinistro - Ritardo Volo (E) – Annullamento Volo (F)

Il sinistro deve essere denunciato entro 21 giorni da quello in cui è avvenuto il ritardo del viaggio aereo. Per ottenere il risarcimento bisognerà trasmettere a AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia – Servizio Liquidazione Danni, Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano (MI), con le ricevute delle spese sostenute, un Certificato del Vettore che confermi il ritardo del volo, la conferma della prenotazione del volo o copia della carta di imbarco.

SEZIONE 4 – SPESE MEDICHE (Copertura valida solamente all'Estero) (G)

Art. 32 – Operatività della Garanzia Rimborso Spese Mediche (G)

La seguente garanzia è operante unicamente mentre il Titolare sta compiendo un viaggio all'estero. La copertura assicurativa è valida unicamente se il biglietto del **Vettore Comune** con cui si è raggiunta la destinazione finale **è stato pagato interamente a mezzo di Carta di Credito Diners dal Titolare.**

La presente copertura cessa automaticamente allo scadere del 90° giorno seguente al giorno in cui l'Assicurato lascia la sua abitazione principale per intraprendere un viaggio coperto dalla presente assicurazione.

Ai fini della Garanzia Spese Mediche, sono considerati assicurati anche il Coniuge ed i Figli a carico anche quando viaggiano da soli, fermo restando l'attivazione della copertura con il pagamento del titolo di viaggio **COMPLETAMENTE** con la Carta Assicurata.

Art. 33 – Oggetto della Garanzia Rimborso Spese Mediche (G)

In caso di Infortunio o di una malattia imprevista, che dovesse colpire l'Assicurato durante il viaggio assicurato all'estero, **la Società rimborserà le spese motivate fino €50.000,00 per Carta con una franchigia di €100,00 per ogni richiesta di risarcimento.**

Le spese mediche coperte sono quelle indicate dal Medico che assiste e includono:

- 1) prestazioni mediche ed anestesilogiche;
- 2) ricovero ospedaliero e uso di una sala operatoria;
- 3) esami diagnostici, di laboratorio e per immagini;
- 4) servizi di autoambulanza;



5) medicinali.

La Società estenderà l'indennità per le spese mediche sostenute nel Paese di residenza dell'Assicurato per il trattamento di un Infortunio o Malattia che sia causato da, risultante da, o in cui si è incorsi o che si è contratta durante il **viaggio assicurato all'estero** oggetto della presente assicurazione. **Il trattamento iniziale per tale Infortunio o Malattia deve essere ricevuto durante il viaggio assicurato all'estero e tutte le spese devono essere sostenute entro 90 giorni dalla data in cui l'Assicurato non si trova più all'estero.**

Art. 34 – Esclusioni Sezione Spese Mediche

La Società pagherà solamente le spese per le cure mediche prescritte da un Medico autorizzato o prestate da un ospedale riconosciuto.

L'indennità non sarà fornita per nessun danno derivante interamente o in parte:

- 1) dall'assunzione da parte dell'Assicurato di qualsiasi farmaco, medicazione o trattamento non prescritto dal Medico;**
- 2) da un tasso di alcol nel sangue dell'Assicurato uguale o superiore a quello fissato dalle leggi che regolano l'uso di autoveicolo;**
- 3) da suicidio, tentato suicidio o lesione auto-inflittasi intenzionalmente;**
- 4) da guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, uso di forza militare, colpo di Stato o rovesciamento di qualsiasi tipo di Regime;**
- 5) da uso di forze militari al fine di intercettare, prevenire o ridurre l'effetto di qualsiasi Atto Terroristico conosciuto o sospettato;**
- 6) da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti; da contaminazioni dovute ad agenti chimici o biologici**

L'indennità non verrà fornita per spese sostenute per:

- 1) cure mediche nel Paese di residenza dell'Assicurato, eccetto quanto stabilito nell'ultimo capoverso dell'art. 47;**
- 2) malattie preesistenti con sintomatologia prevedibile;**
- 3) gravidanza eccetto Complicazioni di Gravidanza entro i primi 6 mesi di gestazione;**
- 4) malattie trasmesse sessualmente, AIDS, infezioni da HIV e infezioni connesse all'AIDS;**
- 5) interventi di chirurgia estetica, fatta eccezione per gli interventi di chirurgia plastica resi necessari da un infortunio coperto dalla polizza;**
- 6) cure di riabilitazione di qualsiasi genere praticate in conseguenza di infortuni o malattie, trattamenti psicoanalitici, soggiorni in una casa di riposo, trattamenti fisioterapici e di disintossicazione;**
- 7) cure oftalmologiche, occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici, cure dentistiche e protesi dentarie, a meno che non siano le conseguenze dirette di un infortunio coperto dalla polizza;**
- 8) cure prestate da un chiropratico o un osteopata;**
- 9) check-up medici non relativi a una situazione di necessità medica;**
- 10) vaccinazioni e relative complicazioni.**

SEZIONE 5 – PROTEZIONE ACQUISTI (Copertura valida solamente in Italia)



Art. 35 - Oggetto della Garanzia Protezione Acquisti (H)

La garanzia protezione acquisti ha per oggetto il rimborso all'assicurato, entro il limite di indennizzo, del prezzo di acquisto di un bene nuovo pagato interamente con la carta assicurata in caso di furto aggravato del bene stesso.

Il Furto deve essere subito nonostante l'uso di ogni ragionevole cautela da parte dell'Assicurato nella conservazione e nella vigilanza del bene Assicurato; il bene Assicurato deve trovarsi all'interno di locali non accessibili perché dotati di idonee chiusure effettivamente utilizzate, non deve essere lasciato incustodito né su vetture in parcheggio (non custodito) e durante l'uso all'esterno deve essere sotto la stretta vigilanza dell'assicurato.

Art. 36 – Periodo di Garanzia

Il periodo di validità della presente garanzia è di 30 giorni dalla data di acquisto del Bene Assicurato.

Il Furto Aggravato deve essere commesso entro 30 giorni dalla data di acquisto o di consegna (incluso il giorno di acquisto o di consegna).

Art. 37 – Limite di Indennizzo

La copertura è prestata fino a un limite di indennizzo massimo di euro 1.000 per assicurato e per anno assicurato

Art. 38 – Esclusioni della garanzia protezione acquisti

Sono escluse dalla presente Garanzia le richieste di indennizzo derivanti da:

- **Perdita o smarrimento del Bene Assicurato.**
- **Furto diverso da quello con violenza o con scasso. Il furto semplice è escluso.**
- **Per le Esclusioni comuni si fa riferimento alla Sezione 27- Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie.**

Art. 39 – Sinistri. Obblighi dell'Assicurato.

Non appena venga a conoscenza dell'evento, l'Assicurato deve sempre a pena di decadenza dall'Assicurazione e fatto salvo i casi di forza maggiore, verbalizzare l'accaduto all'Autorità competente italiana.

In caso di sinistro riferirsi Sezione 29 - Denuncia di sinistro Carta Vintage



SEZIONE 6 – SICURI ON LINE (Copertura valida solamente in Italia)

Art. 40 - Oggetto della Garanzia Sicuri on Line (I)

La garanzia "Sicuri on Line" rimborsa gli acquisti effettuati on line con la Carta Assicurata nel caso in cui vi sia una disputa non risolta tra e il Venditore nei seguenti casi:

- 1) caso di non conformità;
- 2) il bene acquistato on line non corrisponde a quanto ordinato inizialmente dall'Assicurato e il "Venditore" si rifiuta di sostituirlo, oppure
- 3) il bene acquistato on line è stato consegnato con un danno funzionale, è rotto o incompleto.

Il bene è considerato non conforme per i termini e le condizioni di questa garanzia quando:

- I. Il Venditore accetta che l'Assicurato restituisca il bene acquistato e gli invia un bene in sostituzione o rimborsa l'Assicurato: in tal caso sono coperti solo i costi (con ricevuta di conferma di ricezione) per inviare al Venditore il bene acquistato;
- II. Il Venditore accetta che l'Assicurato restituisca indietro il bene acquistato, ma non invia un bene in sostituzione e non rimborsa l'Assicurato entro 90 giorni: sono coperti i costi (con ricevuta di conferma di ricezione) per rinviare indietro il bene acquistato e il rimborso del valore del bene acquistato dall'Assicurato nei limiti dei massimali previsti.
- III. Il Venditore non accetta che l'Assicurato invii indietro il bene acquistato: sono coperti i costi (con ricevuta di conferma di ricezione) per inviare il bene acquistato a AIG Europe ed il rimborso del valore del bene acquistato dall'Assicurato nei limiti dei massimali previsti. Il bene assicurato deve essere inviato a: AIG Europe – Servizio Liquidazione Danni.
- IV. Mancata spedizione del bene entro 30 giorni dall'addebito sul conto dell'Assicurato ed al più tardi entro 90 giorni dal pagamento:
 - a. la garanzia Sicuri on Line rimborsa il valore del bene acquistato, tasse incluse, nei limiti dei massimali previsti.

Art. 41 – Limite di Indennizzo

La copertura è prestata fino a un limite di indennizzo massimo di euro 1.000 per assicurato e per anno assicurato

Art. 42 – Esclusioni della Garanzia Sicuri on Line

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le richieste di risarcimento derivanti da:

- a. **danni verificatisi successivamente alla consegna del bene all'Assicurato;**
- b. **danni dovuti a difetti di fabbricazione, uso improprio o in violazione delle istruzioni del produttore o del venditore, furto, perdita, smarrimento, esposizione agli agenti atmosferici,**



corrosione, ossidazione o qualsiasi altra forma di deterioramento progressivo, negligenza, esperimenti, effettuazione di test, sovraccarico volontario, riparazioni o operazioni di pulizia compiuti da soggetti diversi da quelli autorizzati o approvati dal produttore, erroneo montaggio o installazione, modifiche al prodotto, vandalismo, bruciatura dei fosfori (incluso image ghosting), bruciatura dei pixel derivante dalla mancata conformità alle istruzioni del produttore, virus informatici, difetti o problemi di software, agenti naturali e qualsiasi altro agente esterno al prodotto (ad esempio variazioni nella tensione di rete, fuoriuscita di liquidi, blocco di parti mobili o rotanti causato da agenti esterni, ecc.);

- c. danni al prodotto verificatisi durante il trasporto con qualsiasi mezzo;
- d. guasti e i difetti che comportano soltanto la riparazione o la sostituzione di parti di ricambio quali, a titolo esemplificativo, telecomandi, manopole e tutte le componenti definite come consumabili o di propria natura deteriorabili incluse, a titolo esemplificativo, toner e cartucce, lampadine (inclusi fanali e unità ottiche), testine delle stampanti, fax e video registratori e riproduttori a testina magnetica o ottica, batterie sia sostituibili dal cliente che non;
- e. danni e i costi di manutenzione, riparazione o sostituzione di Prodotti coperti dalla garanzia del Produttore;

Sono inoltre esclusi dalla presente garanzia:

- f. la mancata spedizione dovuta a sciopero delle poste o della società incaricata delle spedizioni;
- g. il ritardo nella Consegna;
- h. i prodotti con numero identificativo rimosso o alterato;
- i. i prodotti utilizzati a scopo professionale o commerciale, anche parziale, quelli messi a disposizione del pubblico, affittati o concessi in leasing o in comodato o in uso e quelli usati in aree comuni, in spazi associativi e in esercizi aperti al pubblico;
- j. le campagne di richiamo del prodotto dal mercato da parte del Produttore o del distributore.

Per le Esclusioni comuni si fa riferimento alla Sezione 27 - Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie.

ART. 31 – Sinistri. Obblighi dell'Assicurato.

Non appena venga a conoscenza dell'evento, l'Assicurato deve fornire le prove documentali della perdita subita alla Società.

In caso di sinistro riferirsi Sezione 29 - Denuncia di sinistro Carta Vintage

SEZIONE 7 – MIGLIOR PREZZO (Copertura valida solamente in Italia)

Art. 43 - Oggetto della Garanzia Miglior Prezzo (J)La presente garanzia ha per oggetto il rimborso all'Assicurato della differenza tra il prezzo interamente pagato per l'acquisto del Bene Assicurato con la Carta Assicurata valida, ed il prezzo riscontrato presso un altro punto di vendita di uno stesso Bene Nuovo, stesso marchio, stesse caratteristiche tecniche e stesso modello di fabbricazione/distribuzione, **purché la differenza di prezzo sia:**

- scoperta entro 30 giorni dalla data di acquisto del bene assicurato, e
- uguale o superiore a 30 euro.



Art. 44 – Limite di Indennizzo

La copertura è prestata fino a un limite di indennizzo massimo di euro 500 per evento e per anno assicurato

Art. 45 – Esclusioni della Garanzia Miglior Prezzo

Sono escluse dalla presente garanzia le richieste di indennizzo derivanti da:

- **acquisti fatti dal personale, dalla Direzione e dai Proprietari – e dai loro congiunti – dei Punti di Vendita presso i quali i Beni sono stati acquistati o dei Punti di Vendita presso i quali la differenza di prezzo è stata scoperta;**
- **acquisti fatti durante le campagne di svendita, di liquidazione e di saldi presso i Punti di Vendita presso i quali i Beni sono stati acquistati o presso i quali la differenza di prezzo è stata scoperta;**
- **qualsiasi differenza di prezzo scoperta presso lo stesso Punto di Vendita;**
- **qualsiasi differenza di prezzo scoperta presso un Punto di Vendita situato al di fuori del territorio italiano o in zone franche o in Duty Free store;**
- **acquisti fatti per posta su catalogo o online (su internet) o qualsiasi differenza di prezzo scoperta dal confronto di beni venduti per posta su catalogo o online (su internet);**
- **qualsiasi differenza di prezzo scoperta su beni di seconda mano. Sono coperti solo i Beni nuovi;**
- **qualsiasi differenza di prezzo scoperta sugli stessi beni venduti in offerte di pacchetti promozionali o gratuiti;**
- **qualsiasi differenza di prezzo scoperta presso Punti di Vendita con accesso limitato al pubblico;**
- **qualsiasi differenza di prezzo scoperta su beni venduti in offerte speciali riservate ai soci di un club o di un'associazione.**

Per le Esclusioni comuni si fa riferimento alla Sezione 27 - Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie.

Art. 46 – Sinistri. Obblighi dell'Assicurato.

Non appena venga a conoscenza dell'evento, l'Assicurato deve fornire le prove documentali della perdita subita alla Società.

In caso di sinistro riferirsi Sezione 29 - Denuncia di sinistro Carta Vintage

SEZIONE 8 – GARANZIA ASSISTENZA ALL'ESTERO (K)

Art. 47 - Oggetto della garanzia assistenza all'estero.

La Società, tramite la Centrale Operativa, fornisce all'Assicurato, le prestazioni di assistenza sotto specificate, fino alla concorrenza dei limiti previsti:

a) Anticipo spese a seguito di furto o smarrimento delle Carte Assicurate.



Qualora l'Assicurato dovesse trovarsi sprovvisto di denaro contante a seguito di furto, rapina o smarrimento dello stesso e della carta Vintage, la Società, tramite la Centrale Operativa, a seguito ricezione della denuncia effettuata presso l'autorità pubblica competente, provvederà ad effettuare all'Assicurato un anticipo di denaro per le spese di prima necessità **fino ad un massimo di € 1.500,00 per sinistro e per anno**. Nel caso non fosse possibile effettuare l'anticipo la Società (tramite la Centrale Operativa) pagherà l'importo direttamente al soggetto nei confronti del quale l'Assicurato deve effettuare il pagamento.

L'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine, la Società potrà richiedere anche i relativi interessi.

In caso di sinistro riferirsi Sezione 29- Denuncia di sinistro Carta Vintage

b) Anticipo spese rientro anticipato a seguito di furto o smarrimento delle Carte Assicurate.

Qualora l'Assicurato dovesse trovarsi sprovvisto di denaro a seguito di furto, rapina o smarrimento del biglietto di viaggio e della carta Vintage, la Società (tramite la Centrale Operativa), a seguito ricezione della denuncia effettuata presso l'autorità pubblica competente, provvederà ad organizzare il rientro anticipato dall'estero (aereo classe turistica o treno 1 classe) dell'Assicurato; inoltre se a motivo del rientro anticipato l'Assicurato dovesse abbandonare il veicolo, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo o ferroviario per andare successivamente a recuperare il veicolo, anticipandone il costo.

In entrambi i casi il costo del biglietto non potrà essere superiore a € 2.500,00.

L'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine, la Società potrà richiedere anche i relativi interessi.

In caso di sinistro riferirsi Sezione 29 - Denuncia di sinistro Carta Vintage

c) Anticipo spese di hotel a seguito di furto o smarrimento delle Carte Assicurate.

Qualora l'Assicurato dovesse trovarsi sprovvisto di denaro contante a seguito di furto, rapina o smarrimento dello stesso e della Carta Vintage, la Società, tramite la Centrale Operativa, a seguito ricezione della denuncia effettuata presso l'autorità pubblica competente, provvederà al pagamento della fattura dell'hotel **fino ad un importo massimo di € 2.500,00**.

L'Assicurato dovrà provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine, la Società potrà richiedere anche i relativi interessi.

In caso di sinistro riferirsi Sezione 29- Denuncia di sinistro Carta Vintage

Art. 48 - Operatività delle Prestazioni Anticipo Spese in relazione ai Punti a), b), c)

Le prestazioni non sono operanti:

- nei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria;



- nei paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto o nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) all'erogazione della suddetta prestazione emessa da un'Autorità pubblica competente;
- per eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- in caso di dolo dell'Assicurato e/o qualsiasi azione delittuosa commessa da o per conto dell'Assicurato

Art. 49 - Circostanze Eccezionali

La Società e la Centrale Operativa di Assistenza non possono essere ritenute responsabili degli eventuali ritardi nella fornitura delle prestazioni di assistenza nel caso di scioperi, disordini, di qualsiasi atto di sabotaggio o terrorismo, guerra civile o con altre nazioni, emissione di calore o di radiazioni provocata dalla fissione dell'atomo, radioattività, o altri incidenti o calamità naturali.

Tutti gli interventi della Centrale Operativa di Assistenza saranno compiuti nel contesto delle leggi e delle norme nazionali ed internazionali e saranno condizionati dal rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

GARANZIA L – GARANZIA PROTEZIONE PRELIEVO AGLI SPORTELLI AUTOMATICI (ATM ALL'ESTERO) (L)

Art. 50 - Oggetto della Garanzia Protezione Prelievo agli Sportelli Automatici (ATM)

La Garanzia prevede un rimborso a favore dell'Assicurato in caso di scippo/Rapina di denaro contante prelevato con la Carta Assicurata presso uno Sportello Automatico (ATM), **a condizione che l'aggressione sia avvenuta entro 2 ore dal momento del prelevamento del contante.**

Art. 51 – Limite di Indennizzo

La copertura è prestata fino a un limite di indennizzo massimo di euro 500 per assicurato e per anno assicurato

Art. 52 – Esclusioni della Garanzia Protezione Prelievo agli sportelli automatici (ATM)

Sono escluse le richieste di risarcimento derivanti da:

- danni causati intenzionalmente o in maniera fraudolenta dall'Assicurato o da uno dei suoi parenti prossimi (coniuge, convivente more uxorio, discendenti o ascendenti);**
- prelevamento di denaro contante effettuato con una carta diversa dalla Carta Assicurata;**
- qualsiasi rapina che si verifichi dopo 24 ore dal prelevamento del contante;**
- qualsiasi rapina di denaro contante commessa con astuzia o qualsiasi minaccia esercitata nei confronti dell'Assicurato per costringerlo a prelevare denaro e consegnarlo a Terzi;**
- qualsiasi rapina di denaro contante sottratto da uno sportello automatico che sia stato manomesso.**



Per le Esclusioni comuni si fa riferimento alla Sezione 27 - Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie.

Art. 53 – Sinistri. Obblighi dell'Assicurato.

Non appena venga a conoscenza dell'evento, l'Assicurato deve fornire le prove documentali della perdita subita alla Società.

In caso di sinistro riferirsi Sezione 29 - Denuncia di sinistro.

GARANZIA M – GARANZIA USO FRAUDOLENTO DELLA SIM CARD DEL TELEFONO CELLULARE ALL'ESTERO (M)

Art. 54 - Oggetto della garanzia uso fraudolento della SIM Card del telefono cellulare

La garanzia "uso fraudolento della SIM CARD Assicurata" prevede il rimborso, a favore dell'Assicurato, delle spese di comunicazione effettuate da terzi in caso di utilizzo fraudolento del telefono cellulare rubato,

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per le spese di comunicazione derivanti da un utilizzo fraudolento del telefono cellulare rubato ed effettuate dal momento in cui si verifica il furto fino al blocco della carta sim presso l'operatore telefonico e debitamente documentate dall'elenco delle chiamate in uscita che l'Assicurato dovrà richiedere al suo operatore telefonico

Il Furto del telefono cellulare deve essere subito nonostante l'uso di ogni ragionevole cautela da parte dell'Assicurato nella conservazione e nella vigilanza del bene Assicurato; il bene Assicurato deve trovarsi all'interno di locali non accessibili perché dotati di idonee chiusure effettivamente utilizzate, non deve essere lasciato incustodito né su vetture in parcheggio (non custodito) e durante l'uso all'esterno deve essere sotto la stretta vigilanza dell'assicurato.

Art. 55 – Limite di Indennizzo

La copertura è prestata fino a un limite di indennizzo massimo di euro 1.000 per assicurato e per anno assicurato

Art. 56 – Esclusioni uso fraudolento della SIM Card del telefono cellulare

Sono esclusi dalla copertura assicurativa le richieste di risarcimento derivanti da:



- a. **perdita o smarrimento del telefono cellulare;**
- b. **uso fraudolento del telefono cellulare nelle 48 ore successive al furto aggravato del telefono o successivo alla denuncia di blocco della SIM Card all'Operatore Telefonico.**

Per le Esclusioni comuni si fa riferimento alla Sezione 27- Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie.

Art. 57 – Sinistri. Obblighi dell'Assicurato.

Non appena venga a conoscenza dell'evento, l'Assicurato deve fornire le prove documentali della perdita subita alla Società.

In caso di sinistro riferirsi Sezione 29 - Denuncia di sinistro Carta Vintage

SEZIONE 9 – SMARRIMENTO/FURTO/DANNEGGIAMENTO DEL BAGAGLIO PERSONALE (N)

ART. 58 - Oggetto della Garanzia Smarrimento/furto /danneggiamento bagaglio personale

La presente garanzia è operante unicamente se il pagamento del titolo di viaggio o del diritto all'uso del mezzo di trasporto è stato effettuato completamente a mezzo della Carta Assicurata.

La presente copertura **cessa automaticamente allo scadere del 90° giorno seguente al giorno in cui l'Assicurato lascia la sua abitazione principale per intraprendere un viaggio coperto dalla presente assicurazione.**

Ai fini della Garanzia Smarrimento/Furto/Danneggiamento del bagaglio personale, sono considerati assicurati anche il Coniuge ed i Figli a carico anche quando viaggiano da soli, fermo restando l'attivazione della copertura con il pagamento del titolo di viaggio **COMPLETAMENTE** con la Carta Assicurata.

La presente garanzia prevede un rimborso di euro 1.000 nei seguenti casi:

- a) Nel caso in cui, l'Assicurato non rientri in possesso del bagaglio registrato smarrito dopo 30 giorni. Al rimborso sarà applicata una **franchigia di euro 100.**
- b) Nel caso in cui il bagaglio registrato, a seguito dell'Assicurato, subisca un danneggiamento. Al rimborso sarà applicata una **franchigia di euro 100.**
- c) Nel caso di furto aggravato del Bagaglio a seguito dell'Assicurato. Al rimborso sarà applicata una **franchigia di euro 100.**



d) L'indennità massima per sinistro sarà comunque limitata a:

- € 1.000 se il bagaglio è smarrito
- € 1.000 se il bagaglio è danneggiato
- € 1.000 se il bagaglio è stato rubato

Il Titolare della Carta Assicurata e le persone che viaggiano con lo stesso sono tenuti ad adottare opportune misure per recuperare il bagaglio.

ART. 59 - Determinazione del risarcimento

a) Valutazione dei beni

- durante il primo anno in seguito alla data di acquisto: 75% del prezzo netto d'acquisto;
- durante il secondo anno in seguito alla data di acquisto: 65% del prezzo netto d'acquisto;
- durante il terzo anno in seguito alla data di acquisto: 55% del prezzo netto d'acquisto;
- gli oggetti di valore, come definiti dalla presente sezione sono esclusi.

b) In caso di danno

Il costo per la riparazione, limitato al valore reale del bene danneggiato ed in ogni caso limitato al risarcimento risultante dall'applicazione della Valutazione dei Beni come definito precedentemente.

In caso di danno provocato da Terzi nell'ambito di un Contratto per Trasporto, verrà ridotto dal risarcimento al quale ha diritto l'Assicurato secondo quanto previsto dal contratto di trasporto.

c) In caso di danno o bagaglio non restituito

Il valore che risulta dall'applicazione della Valutazione dei Beni, come definito precedentemente.

In caso di Bagaglio Mai restituito nell'ambito di un Contratto per Trasporto, verrà ridotto dal risarcimento al quale ha diritto l'Assicurato secondo quanto previsto dal contratto di trasporto.

d) Stipulazioni supplementari

Il compenso viene determinato senza applicare il principio proporzionale e non eccederà mai il valore reale di un oggetto. Nemmeno in caso di riparazione.

Furto di denaro, assegni e carte di credito, biglietti aerei e voucher sono assicurati per un **massimo di euro 500.**

Si richiede prova rispettivamente dalla banca e dal vettore.



Art. 60 - Esclusioni della Garanzia smarrimento/furto/danneggiamento bagaglio personale

Sono escluse le richieste di rimborso in caso di:

- a. **Danni causati intenzionalmente o in modo fraudolento dall'Assicurato o da un suo parente stretto;**
 - b. **Documenti personali, documenti commerciali, documenti amministrativi;**
 - c. **Valori vari, ad eccezione di quelli elencati nel precedente Stipulazioni Supplementari;**
 - d. **Usura normale, invecchiamento, difetto intrinseco all'oggetto**
 - e. **Distruzione causato da tarme o insetti parassiti o da un metodo di pulizia, riparazione o ripristino;**
 - f. **Perdita di sostanze liquide, oleose o corrosive;**
 - g. **Se l'Assicurato smarrisce l'oggetto dopo averlo abbandonato e/o dimenticato.**
 - h. **Scomparsa del bagaglio se l'Assicurato è vittima di frode;**
 - i. **In caso di confisca, sequestro o distruzione del bagaglio per ordine di un'autorità amministrativa;**
 - j. **Qualsiasi furto avvenuto mentre il bagaglio è incustodito.**
- Per le Esclusioni comuni si fa riferimento alla Sezione 27 Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie.**

Art. 61 - Sinistri. Obblighi dell'Assicurato. Denuncia di un Sinistro

Non appena venga a conoscenza dell'evento, l'Assicurato deve sempre a pena di decadenza

dall'Assicurazione e fatto salvo i casi di forza maggiore, verbalizzare l'accaduto all'Autorità competente del luogo nel quale si è verificato l'evento dannoso.

In caso di sinistro riferirsi Sezione 30- Denuncia dei Sinistri Carta Freccia.

SEZIONE 10 – Protezione Strumentazione Elettronica di Lavoro (ELECTRONIC GUARD) (O)

BENI ASSICURATI: tutti i beni elettronici acquistati con la carta assicurata: pda/blackberry, computer portatili (laptop), telefoni cellulari, gps. **TERZI:** qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente. – **FURTO AGGRAVATO:** furto aggressione o effrazione (con scasso). – **FURTO SEMPLICE:** sottrazione del bene assicurato senza violazione o distruzione di qualsiasi meccanismo di chiusura, o senza qualsiasi violenza o minaccia fisica esercitata da terzi nei confronti dell'Assicurato. – **AGGRESSIONE:** qualunque minaccia fisica o violenza fisica da un Terzo con l'intenzione di privare l'assicurato dei propri beni. – **EFFRAZIONE:** forzatura, danni o distruzione di qualunque meccanismo di chiusura. – **ANNO ASSICURATO:** il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della Garanzia Protezione Strumentazione Elettronica di Lavoro.



Art. 92 - Oggetto della Garanzia "protezione strumentazione elettronica di lavoro" (O)

La Garanzia "Protezione Strumentazione Elettronica di Lavoro" ha per oggetto il rimborso all'Assicurato, entro il limite del massimale, del prezzo di acquisto del Bene assicurato pagato interamente con la Carta Assicurata in caso di Furto Aggravato del bene stesso.

Il Furto deve essere subito nonostante l'uso di ogni ragionevole cautela da parte dell'Assicurato o dell'Intestatario nella conservazione e nella vigilanza del bene Assicurato; il bene Assicurato deve trovarsi all'interno di locali non accessibili perché dotati di idonee chiusure effettivamente utilizzate, non deve essere lasciato incustodito né su vetture in parcheggio (non custodito) e durante l'uso all'esterno deve essere sotto la stretta vigilanza dell'assicurato.

Art. 93 - Periodo di Garanzia

Il **periodo di validità** della presente Garanzia è di **30** giorni dalla data di acquisto del Bene Assicurato.

Il Furto Aggravato deve essere commesso entro 30 giorni dalla data di acquisto o di consegna (incluso il giorno di acquisto o di consegna).

Art. 94 - Massimale

Il massimale per assicurato per carta assicurata è di € 500,00 per ogni singolo sinistro indennizzabile e di € 3.000,00 in aggregato per un periodo di 12 mesi dalla data di decorrenza della Garanzia Protezione della Strumentazione Elettronica di Lavoro.

Art. 95 - Esclusioni della Garanzia "Protezione Strumentazione elettronica di lavoro"

Sono escluse dalla presente Garanzia le richieste di indennizzo derivanti da:

- a. Perdita o smarrimento del bene assicurato.
- b. Furto diverso da quello con violenza o con scasso. Il furto semplice è escluso.

Per le Esclusioni comuni si fa riferimento alla Sezione 27 Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie.

Art. 96 - Sinistri. Obblighi dell'Assicurato. Denuncia di un Sinistro "protezione strumentazione elettronica di lavoro"

Non appena venga a conoscenza dell'evento, l'Assicurato deve, sempre a pena di decadenza dall'Assicurazione e fatto salvo i casi di forza maggiore, verbalizzare l'accaduto all'Autorità competente italiana.

Al fine di presentare una richiesta di indennizzo, l'Assicurato dovrà:



- stampare il modulo di denuncia Sinistro disponibile nell'area riservata del sito Diners Club Italia indirizzo web www.dinersclub.it;
- oppure richiedere l'invio del modulo di denuncia al Servizio Clienti Diners al numero di telefono 800.99.77.99 disponibile tutti i giorni 24 ore su 24 o al Servizio Sinistri al numero di telefono 06.42.115.824 disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00;

Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Società.

L'indennizzo verrà rimesso dalla Società sul Conto Corrente indicato dall'Assicurato.

L'Assicurato è altresì a conoscenza che ogni diritto nei confronti della Società in relazione al rimborso o possibile indennizzo ai termini di polizza si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità a quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

SEZIONE 11 – FURTO DI IDENTITÀ (P)

Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente garanzia "Furto di Identità":

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ASSICURATO: ogni idoneo meccanismo di identificazione regolarmente utilizzato per identificare l'identità dell'Assicurato (Passaporto, Carta di Identità, Firma Elettronica, Patente di Guida, passwords e carte di pagamento, codice fiscale, numeri dei conti correnti, scontrini, bollette dell'energia e ogni altro dato che consenta l'identificazione dell'Assicurato). – **PHISHING:** il phishing è un tipo di frode che si attua tramite posta elettronica allo scopo di rubare i dati personali dell'utente, ad esempio numeri di carta di credito, password, dati relativi al proprio conto e ogni altra informazione utile all'identificazione dell'Assicurato. Gli autori della frode inviano una e-mail all'Assicurato fingendo di essere un'azienda autorizzata, come una banca o la società emittente della carta di credito, e richiedono di confermare/fornire informazioni private e riservate, che vengono utilizzate ai fini di un Furto d'identità.– **COSTI LEGALI DI DIFESA:** Costi sostenuti dall'Assicurato per la sua difesa in caso di procedimenti legali perpetrati contro di lui come risultato di un Furto della sua identità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese legali, spese per rilasciare dichiarazioni e testimonianze, spese relative ai consulenti di parte, spese notarili, imposte pagate in relazione al giudizio, spese sostenute per l'assistenza legale finalizzata ad ottenere la cancellazione di posizioni incorrette e/o false, conseguenti al Furto di Identità, da basi dati informative pubbliche (es. archivio protesti) o private (sistemi di informazioni creditizie). Tutte le spese sono soggette al rimborso una volta aperto ed accertato da parte della Società il Sinistro nel rispetto dei termini e delle condizioni della presente polizza. – **COSTI AMMINISTRATIVI:** costi sostenuti dall'Assicurato in relazione alla riemissione di documenti oggetto di Furto di Identità quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i costi di riemissione delle carte di pagamento, costi di riemissione dei documenti di identità, costi per la riapertura dei conti correnti, fotocopie, spese di viaggio, spese per i francobolli. – **EVENTO ASSICURATO:** tutte le perdite conseguenti al medesimo evento di Furto di Identità



saranno ritenute come parte di un unico evento. – **SOCIETA'**: AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l'Italia – **ANNO ASSICURATO**: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della garanzia "Furto di Identità".

- **FURTO DI IDENTITÀ**: ciascun uso non autorizzato e/o illegale di uno o più dati identificativi dell'Assicurato da parte di terzi. Sono inclusi tutti gli eventi avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione e che risultino da:

- a) pagamento eseguito con i Dati Identificativi dell'Assicurato conseguenti a:
 - frode on line (transazioni di carte di credito, internet banking, phishing);
 - clonazione delle carte di pagamento.
- b) uso fraudolento dei Dati Identificativi dell'Assicurato come mezzo a garanzia per ottenere assegni bancari o carte di pagamento.
- c) credito ottenuto con i Dati Identificativi dell'Assicurato (per esempio ottenendo un prestito o un finanziamento oppure aprendo un conto corrente con i dati personali rubati).
- d) Abbonamento telefonico ottenuto con i Dati identificativi dell'assicurato

Il Furto di Identità deve essere relativo ai Dati Identificativi dell'Assicurato nella sua qualità di consumatore e non pertanto nell'ambito dell'attività imprenditoriale e/o professionale (esempio furto o utilizzo scorretto del nome dell'azienda dell'Assicurato o di ogni altro segno distintivo dell'attività lavorativa dell'Assicurato).

Art. 97 - Oggetto della Garanzia Furto di Identità (P)

La garanzia prevede il rimborso a favore dell'Assicurato delle seguenti spese sostenute in caso Furto di Identità:

- I. Costi Legali di Difesa – fino al limite di indennizzo previsto - sostenute e documentate alla Società
- II. Rimborso di eventuali riduzioni della retribuzione risultanti dal tempo occorso per occuparsi degli eventi conseguenti al Furto di Identità – purché l'astensione dal lavoro sia stata opportunamente documentata alla Società (a titolo di esempio, quando l'Assicurato deve recarsi alla Questura, in Tribunale per testimoniare o in banca nel caso sia indispensabile la sua presenza fisica);
- III. Costi Amministrativi

Art. 98 - Massimali

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato i seguenti limiti di indennizzo per carta, per evento e per anno assicurato:

- a. euro 1.000 per le spese legali;
- b. euro 1.000 per il rimborso di eventuali riduzioni della retribuzione e per il rimborso di eventuali costi amministrativi.

Sottolimiti per Diaria per assenza dal lavoro:

In caso di astensione dal lavoro preventivamente documentata alla Società, verrà liquidata una somma giornaliera pari a euro 50 per un periodo massimo di 5 giorni. Il **massimale annuo complessivo per carta** è parti ad **euro 1.000,00**



Art. 99 - Esclusioni della Garanzia Furto di Identità

Sono escluse dall'Assicurazione le richieste di risarcimento derivanti da:

- a. perdite causate da eventi avvenuti prima della decorrenza della Garanzia Furto di Identità.
- b. perdite risultanti dalla ricerca di lavoro, dall'interruzione dell'attività imprenditoriale o dalla perdita di opportunità.
- c. perdite risultanti da danni alla reputazione o all'avviamento.
- d. perdite di dati personali imputabili a banche dati che non li hanno correttamente custoditi e che hanno notificato l'evento all'Assicurato assumendosene le relative responsabilità.
- e. perdite economiche (incluse le perdite di guadagno, profitti, corrispettivi contrattuali, perdite commerciali e interessi anticipati).

Sono inoltre escluse tutte le richieste di risarcimento ed indennizzo derivanti da:

- f. Qualsiasi azione intenzionale o dichiarazione fraudolenta commessa dall'Assicurato o dal coniuge, dal convivente more uxorio, dai discendenti o da altro parente o affine con lui convivente.
- g. Embargo, confisca, sequestro o distruzione su ordine di un governo o della pubblica autorità.
- h. Danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo;
- i. Danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni o altri sconvolgimenti da parte della natura;
- j. Danni verificatisi in occasione della partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi e risse, tranne per il caso di legittima difesa, e quando l'Assicurato si trovi in stato di intossicazione per uso di stupefacenti, o bevande alcoliche o abuso di farmaci.

Per le Esclusioni comuni si fa riferimento alla Sezione 27 Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie.

Art. 100 - Sinistri. Obblighi dell'Assicurato. Denuncia di un Sinistro Garanzia Furto di Identità

Non appena venga a conoscenza dell'evento, l'Assicurato deve, sempre a pena di decadenza dall'Assicurazione, verbalizzare l'accaduto all'Autorità competente italiana entro le 48 ore successive.

Al fine di presentare una richiesta di indennizzo, l'Assicurato dovrà:

- stampare il modulo di denuncia Sinistro disponibile nell'area riservata del sito Diners Club Italia indirizzo web www.dinersclub.it;
- oppure richiedere l'invio del modulo di denuncia al Servizio Clienti Diners al numero di telefono 800.99.77.99 disponibile tutti i giorni 24 ore su 24 o al Servizio Sinistri al numero di telefono 06.42.115.824 disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00;

Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Società.

L'indennizzo verrà rimesso dalla Società sul Conto Corrente indicato dall'Assicurato.

L'Assicurato è altresì a conoscenza che ogni diritto nei confronti della Società in relazione al rimborso o possibile indennizzo ai termini di polizza si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità a quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.



Ai fini della presente Garanzia Furto di Identità per "Prove Documentali" si intendono il set di documenti che l'Assicurato dovrà presentare unitamente al modulo di denuncia sinistro per poter aprire il sinistro, oggetto di accertamento da parte della Società:

- Originale della denuncia all'Autorità competente italiana indicante le circostanze del Furto di Identità occorso;
- Documentazione comprovante la richiesta di pagamenti/finanziamenti da parte di terzi;
- Copia di estratti conto dal quale si evincono i pagamenti oggetto di disconoscimento per casi di clonazione o pagamenti online realizzati attraverso furto di identità;
- Eventuale copia della citazione in giudizio come risultato di un furto di identità.

SEZIONE 12 – LIMITAZIONI GENERALI

Art. 101 – Aggregato per evento

Nel caso di sinistro che colpisca più persone Assicurate tramite la presente polizza l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà essere superiore a € 5.000.000,00. Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo la Società procederà alla loro riduzione proporzionale. La riduzione conseguente al limite che precede verrà effettuata proporzionalmente alla somma assicurata per ogni persona.

Art. 102 – Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie

La Società non liquiderà alcun indennizzo per danni a cose o persone derivanti da guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, uso di forza militare, colpo di Stato o rovesciamento di qualsiasi tipo di Regime.

La Società non liquiderà alcun indennizzo per danni a cose o persone derivanti da uso di forze militari al fine di intercettare, prevenire o ridurre l'effetto di qualsiasi Atto Terroristico conosciuto o sospettato.

SEZIONE 13 – LIQUIDAZIONE SINISTRI

Art. 103 – Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche e patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennizzo per Invalidità Permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra,



senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito all'Art. 15 ii) Indennizzo per Invalidità Permanente.

Art. 104 – Arbitrato – Perizia

Qualora vi sia un disaccordo circa l'ammontare o la validità del danno, l'Assicurato, o il suo beneficiario, o la AIG Europe Limited possono richiedere, per iscritto, una perizia; dopodiché l'assicurato, o il suo beneficiario, possono nominare il proprio perito di fiducia. Ciascuno dei due periti, dopo aver proceduto all'esame dei fatti, darà la propria valutazione dell'ammontare del danno; in caso di disaccordo essi sceglieranno un arbitro.

Qualsiasi valutazione su cui concordino due dei tre esperti (ossia i due periti e l'arbitro) sarà vincolante per le parti. Il perito scelto dall'Assicurato verrà pagato dall'Assicurato, mentre AIG Europe Limited pagherà il perito da essa nominato. L'Assicurato e AIG Europe Limited divideranno le spese dell'arbitro e delle perizie.

Questa assicurazione non andrà in alcun modo a beneficio, direttamente o indirettamente, di qualsiasi vettore o altro depositante.

Art. 105 – Surrogazione – Citazione di Terzi in giudizio

Nella misura in cui AIG Europe Limited liquida per una perdita subita da un Assicurato, AIG Europe Limited subentra all'assicurato per quanto riguarda i suoi diritti relativi alla suddetta perdita, in base al cosiddetto principio giuridico della "surrogazione". L'Assicurato aiuterà a preservare i diritti di AIG Europe Limited nei confronti dei responsabili della perdita subita, firmando i documenti necessari e compiendo qualsiasi altro atto che possa essergli richiesto, secondo criteri ragionevoli. Quando AIG Europe Limited subentrerà nei diritti dell'assicurato, costui dovrà firmare un apposito modulo di surrogazione, che gli verrà fornito da AIG Europe Limited stessa.

Per la copertura infortuni, AIG Europe Limited rinuncia al diritto di surrogazione verso i Terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 106 – Liquidazione del danno

Relativamente alla liquidazione del danno:

- a) Alla Società non potrà essere richiesto di emettere garanzie di credito, pegni, oneri, atti di cessione o altro in relazione alla presente polizza;
- b) In ogni caso non saranno aggiunti interessi sull'ammontare liquidato o liquidabile;
- c) La ricevuta della liquidazione del sinistro libererà la Società dal pagare ogni altra somma relativa al sinistro. Avvenuta la liquidazione l'Assicurato o i beneficiari dello stesso non avranno alcun diritto di citare la Società in



giudizio. Se i beneficiari dell'assicurazione risultano essere più persone il massimale indennizzabile non potrà comunque eccedere l'importo della liquidazione.

Art. 107 – Pagamento dell'indennizzo

Entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa, verificata l'operatività della garanzia e valutata l'entità del danno, la Società si impegna a procedere alla corresponsione di quanto dovuto all'Assicurato.

In caso di indennizzo la Società provvede al pagamento dell'importo liquidabile a termini di polizza secondo quanto specificato dall'Assicurato nel modulo di denuncia del sinistro, sempreché non sia stata fatta opposizione e sussista la titolarità dell'interesse assicurato.

SEZIONE 14 – DENUNCIA DEI SINISTRI

Art. 108 – Denuncia di sinistro.

Non appena venga a conoscenza dell'evento, l'Assicurato deve sempre verbalizzare l'accaduto all'Autorità competente italiana.

Al fine di presentare una richiesta di indennizzo, l'Assicurato dovrà:

- stampare il modulo di denuncia Sinistro disponibile nell'area riservata del sito Diners Club Italia indirizzo web www.dinersclub.it sezione trasparenza – Documentazione relativa alle polizze assicurative;
- oppure richiedere l'invio del modulo di denuncia al Servizio Clienti Diners Club al numero di telefono: 800.39.39.39 disponibile tutti i giorni 24 ore su 24;
- Al fine di presentare una richiesta di indennizzo, l'Assicurato dovrà trasmettere le prove documentali al Servizio Liquidazione Danni di Chartis Europe e seguire le istruzioni riportate sul modulo di denuncia del sinistro.
- L'Assicurato dovrà sempre qualificarsi come "Assicurato Carta Diners Company" – Polizza numero IAH0001485 ed indicare: cognome e nome; suo indirizzo o recapito temporaneo; numero di telefono al quale essere contattato; Codice Fiscale; Conto corrente sul quale può essere versato l'indennizzo (Banca e Codice IBAN).

Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Società.

L'indennizzo verrà rimesso dalla Società sul Conto Corrente indicato dall'Assicurato.

L'Assicurato è altresì a conoscenza che ogni diritto nei confronti della Società in relazione al rimborso o possibile indennizzo ai termini di polizza si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità a quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.



Informativa sulla Privacy di AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia

Come utilizziamo i Dati Personali

AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia si impegna a proteggere la Privacy dei suoi clienti, di chi invia una richiesta di indennizzo, nonché di tutti i suoi partner commerciali.

I **“Dati Personali”** identificano e si riferiscono a Voi o ad altri individui (ad es. il Vostro partner o altri membri della Vostra famiglia). Se fornite Dati Personali riguardo ad un altro individuo, dovete (salvo che non conveniamo diversamente) informare l'interessato del contenuto della presente Informativa e della nostra Informativa sulla Privacy e ottenere la sua autorizzazione (ove possibile) a condividere i suoi Dati Personali con noi.

Le tipologie di Dati Personali che possiamo raccogliere e per quali finalità - In base al nostro rapporto con Voi, i Dati Personali raccolti possono includere: informazioni di contatto, informazioni finanziarie e bancarie, referenze creditizie e merito creditizio, informazioni sensibili su condizioni di salute o mediche (raccolte con il vostro consenso ove richiesto dalla legge applicabile), nonché altri Dati Personali da Voi forniti, o che otteniamo in relazione al rapporto che intratteniamo con Voi. I Dati Personali possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

- Gestione di polizze, ad es. comunicazioni, elaborazione di richieste di indennizzo e pagamento
- Effettuare valutazioni e prendere decisioni circa la fornitura e le condizioni di assicurazione e la liquidazione di richieste di indennizzo
- Assistenza e consulenza su questioni mediche e di viaggio
- Gestione delle nostre operazioni aziendali e infrastruttura IT
- Prevenzione, individuazione e indagini su reati, ad es. frodi e riciclaggio di denaro
- Accertamento e difesa di diritti legali
- Conformità legale e normativa (tra cui il rispetto di leggi e normative al di fuori del Vostro Paese di residenza)
- Monitoraggio e registrazione di chiamate telefoniche per finalità di qualità, formazione e sicurezza



- Marketing, ricerca e analisi di mercato

Condivisione dei Dati Personali - Per le finalità di cui sopra i Dati Personali possono essere condivisi con società del nostro gruppo e con terzi (quali, ad esempio, intermediari e altri soggetti di distribuzione assicurativa, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazioni commerciali, operatori sanitari e altri fornitori di servizi). I Dati Personali saranno condivisi con terze parti (comprese autorità governative) se richiesto dalle leggi o normative applicabili. I Dati Personali (inclusi i dettagli di lesioni) possono essere inseriti in registri di richieste di indennizzo e condivisi con altri assicuratori. Siamo tenuti a registrare tutte le richieste di risarcimento di terzi relative a lesioni fisiche nei registri riguardanti gli indennizzi ai lavoratori. Possiamo effettuare ricerche in tali registri per prevenire, individuare e indagare su frodi o per confermare vostre precedenti richieste di indennizzo o quelle di qualsiasi altra persona o proprietà che può essere coinvolta nella polizza o richiesta di indennizzo. I Dati Personali possono essere condivisi con acquirenti potenziali e attuali e trasferite a seguito della cessione della nostra società o del trasferimento di attività aziendali.

Trasferimento internazionale - A causa della natura globale della nostra attività, i Dati Personali possono essere trasferiti a soggetti ubicati in altri Paesi (tra cui Stati Uniti, Cina, Messico, Malesia, Filippine, Bermuda e altri Paesi che possono avere un regime di protezione dei dati diverso da quello del vostro Paese di residenza). Quando effettuiamo tali trasferimenti, adotteremo misure per garantire che i Vostri Dati Personali siano adeguatamente protetti e trasferiti in conformità ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati. Per ulteriori informazioni sui trasferimenti internazionali consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

Sicurezza dei Dati Personali - Per mantenere i Vostri Dati Personali protetti e al sicuro sono utilizzate misure di sicurezza tecniche e fisiche adeguate. Quando forniamo Dati Personali a terzi (compresi i nostri fornitori di servizi) o incarichiamo terzi di raccogliere Dati Personali per nostro conto, Vi confermiamo che tali terzi verranno selezionati attentamente e saranno tenuti ad attuare misure di sicurezza adeguate.

I vostri diritti - Voi siete titolari di diversi diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati in relazione al nostro utilizzo di Dati Personali. Tali diritti possono applicarsi solo in determinate circostanze e sono soggetti a talune esenzioni. Tali diritti possono includere il diritto di accesso ai Dati Personali, il diritto di rettifica di informazioni non accurate, il diritto alla cancellazione delle informazioni o a sospendere il nostro utilizzo delle informazioni. Tali diritti possono includere inoltre il diritto di trasferire le informazioni ad un'altra organizzazione, il diritto di opporsi al nostro uso dei Vostri Dati Personali, il diritto di chiedere che



determinate decisioni automatizzate che prendiamo prevedano il coinvolgimento umano, il diritto di revocare il consenso e il diritto di presentare reclami all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati. Per ulteriori informazioni sui vostri diritti e su come potete esercitarli consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

Informativa sulla Privacy- Maggiori informazioni sui vostri diritti e su come raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i Vostri Dati Personali sono contenute nella nostra Informativa sulla Privacy integrale, che potete trovare all’indirizzo: <https://www.aig.co.it/informativaprivacy>. In alternativa, potete richiederne una copia scrivendo a: Responsabile della protezione dei dati, AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Della Chiesa 2, 20123, Milano o tramite e-mail all’indirizzo: protezionedeidati.it@aig.com.